

REMIT

L'obbligo di registrazione

Federico Luiso

Milano 26 marzo 2015



Il sistema di monitoraggio dei mercati energetici all'ingrosso

Operatori che effettuano
transazioni soggette
all'obbligo di reporting

Operatori di
mercato



Dettagli di tutte
le transazione
effettuate



Reporting
entites



ACER
ARIS System

Segnalazione
di un sospetto
di violazione



Autorità nazionali
di regolazione
(NRA)




Autorità nazionali
antitrust

Autorità Europea di
vigilanza sui
mercati finanziari
(ESMA)

- Trasmission System Operators (TSO)
- Organized Market Places (OMP)
- Altri RRM



Il sistema di monitoraggio più in dettaglio....





Perché l'obbligo di registrazione

ACER, per svolgere il suo ruolo di monitoraggio, deve raccogliere i dati relativi alle transazioni dei prodotti energetici all'ingrosso.



I dati relativi ad ogni transazione devono essere associati agli operatori che l'hanno eseguita.



Ciascun operatore che effettua transazioni oggetto di *reporting* ad ACER deve essere identificato e deve disporre di un codice.

Devono anche essere noti i legami societari tra i diversi operatori, ed altre informazioni necessarie per il monitoraggio.



Gli operatori devono essere registrati



Chi deve registrarsi

Un operatore di mercato è tenuto a registrarsi **solo se conclude transazioni che devono essere segnalate** all'ACER ai sensi dell'articolo 8 del REMIT.

Il dettaglio delle transazioni oggetto di *reporting* si trova nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014, meglio noto come *Implementing Acts*.

18.12.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/121

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)



I dati da segnalare ad ACER da parte degli operatori di mercato

Operazioni sui mercati



Implementing Acts, articolo 3
Elenco dei contratti da segnalare

- a) prodotti energetici all'ingrosso relativi **alla fornitura** di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione:
 - contratti infragiornalieri
 - contratti su base *day-ahead*
 - ecc.
- b) prodotti energetici all'ingrosso relativi **al trasporto** di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione

Dati fondamentali



Implementing Acts – articolo 9, comma 5

Informazioni per ciascun **impianto GNL**:

- la data di scarico o carico,
- i volumi scaricati o ricaricati per nave,
- ecc.

Implementing Acts – articolo 9, comma 9

Informazioni per ciascun **stoccaggio di gas**:

- quantitativo di gas che l'operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas.



Altri obblighi di segnalazione

ENTSO-E



Dati fondamentali elettricità

ENTSO-G



Capacità e uso degli impianti per il trasporto di gas naturale

TSO elettricità



- Contratti di trasporto stipulati a seguito di un'allocazione di capacità primaria esplicita
- Nomine finali tra zone di offerta (elettricità)
- Nomine del giorno prima e rinomine finali delle capacità riservate (gas)

TSO gas

Gestore di un sistema GNL



Dati fondamentali dei sistemi GNL

Gestore di un sistema di stoccaggio



Dati fondamentali dei sistemi di stoccaggio del gas



Le segnalazioni su richiesta

L'articolo 4 degli Implementing Acts prevede ulteriori contratti da segnalare solo su richiesta dell'ACER.

«1. A meno che non siano conclusi su mercati organizzati, i contratti seguenti e i relativi dettagli delle operazioni sono da segnalare solo su richiesta motivata dell'Agenzia e su base ad hoc:

a) contratti infragruppo,

b) contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un'unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW,

c) contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW,

d) contratti di servizi di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale.

2. Gli operatori di mercato che effettuano unicamente operazioni in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), **non sono tenuti a registrarsi** presso l'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011».



Operatori di mercato tenuti a registrarsi

- a) chi effettua operazioni relative a uno o più contratti riportati all'articolo 3 degli *Implementing Acts*;
- b) chi è parte di uno o più contratti infragruppo conclusi al di fuori di un mercato organizzato;
- c) chi è parte di uno o più contratti di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale conclusi al di fuori di un mercato organizzato;
- d) chi è tenuto a segnalare i dati fondamentali relativi ai sistemi GNL e ai sistemi di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 degli *Implementing Acts*.



Operatori di mercato non tenuti a registrarsi

È esente dall'obbligo di registrazione l'operatore di mercato che effettua unicamente operazioni relative a:

- a) contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un impianto o unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da più impianti o unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW;
- b) contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW.



Con quale Autorità ci si registra

- Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità.
- In generale, un operatore si registra presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui esso è stabilito o residente. Se non è stabilito né residente nell'Unione Europea, nello Stato membro in cui svolge attività.
- Un operatore che non è stabilito né residente nell'Unione Europea e che svolge attività in più Stati membri può scegliere l'autorità presso cui registrarsi.



Quando registrarsi

- Il registro nazionale REMIT è disponibile per la registrazione dal 17 marzo 2015.
- Attualmente sono disponibili le sezioni 1, 2, 3, e 5.
- La sezione 4 (Struttura societaria) sarà disponibile a breve, a seguito della pubblicazione, da parte di ACER, della prima lista degli operatori di mercato.
<https://www.acer-remit.eu/portal/european-register> → *Participant profile*
- Il termine generale entro cui perfezionare la registrazione è: «*prima di effettuare una transazione che deve essere segnalata ad ACER ai sensi dell'articolo 8 del REMIT*».



Decorrenza degli obblighi di *reporting* per gli operatori di mercato

- 7 ottobre 2015** ➔ Operazioni sui **mercati organizzati** relative **alla fornitura** di energia elettrica o di gas naturale.
- 7 aprile 2016** ➔ Contratti stipulati **al di fuori di un mercato organizzato**.
- 7 aprile 2016** ➔ Dati di mercato dei sistemi GNL.
- 7 aprile 2016** ➔ Dati di mercato dei sistemi di stoccaggio del gas
- 7 aprile 2016** ➔ Operazioni sui mercati organizzati relative al **trasporto** di energia elettrica o di gas naturale



Informazioni utili

Al fine di facilitare la rendicontazione:

- l'ACER redige, pubblica e aggiorna puntualmente un elenco dei mercati organizzati, disponibile sulla nella pagina web <https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation>
- i clienti finali che sono parte di un contratto per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più, informano la controparte circa la capacità tecnica dell'unità in questione di consumare 600 GWh/anno o più.




Cosa succede se si compiono operazioni sui mercati senza essere registrati

- All'Autorità è assegnato il compito di *enforcement* del REMIT, comprensivo del potere di sanzionare gli operatori che commettono violazioni del regolamento.
- La legge n. 161/2014, articolo 22, comma 7, prevede che: «*In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000*».
- Pertanto, un operatore che agisce nei mercati energetici oggetto dell'obbligo di reporting senza essere registrato è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 200.000 euro.
- Per quanto riguarda i mercati organizzati, il Gestore dei Mercati Energetici (GME) segnalerà all'Autorità gli operatori attivi sui mercati energetici da esso gestiti senza essere iscritti al registro REMIT.



Come registrarsi

L'Autorità, aderendo a una specifica opzione realizzativa offerta dall'ACER, ha sviluppato il registro nazionale degli operatori di mercato all'interno della propria **Anagrafica Operatori** (istituita con la deliberazione GOP 35/08).



La scelta italiana



Come registrarsi

- Gli **operatori già accreditati** nell'Anagrafica dell'Autorità potranno accedere al Registro REMIT utilizzando le medesime credenziali dell'Anagrafica Operatori. Le Società non accreditate, invece, dovranno prima effettuare l'accREDITAMENTO all'Anagrafica Operatori.
- Gli operatori di mercato registrati sono tenuti ad **aggiornare tempestivamente** le informazioni fornite nei moduli di registrazione, a seguito di variazioni intervenute.
- Tutti i registri nazionali, compreso quello italiano, sono interfacciati con il Registro Europeo presso l'ACER, che raccoglie quindi in un unico registro tutti gli operatori presenti nei registri nazionali.
- L'architettura del Registro REMIT è stata definita da ACER con la propria decisione n. 1/2012